

Processo tributario telematico: notifiche PEC a orario continuato

Stefano Loconte - Professore straordinario di Diritto tributario presso l'Università degli Studi LUM di Casamassima

Le notifiche degli atti del processo tributario alla controparte tramite PEC possono essere effettuate 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno inclusi i festivi. Richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 2019, la circolare n. 1/DF del Ministero dell'Economia e delle finanze ha confermato che si considerano valide e tempestive per il mittente le notifiche eseguite tra le ore 21 e le ore 24,00 del giorno di scadenza se entro le ore 23,59 di quel giorno è generata la ricevuta di accettazione. Per il destinatario, invece, opera il differimento al giorno successivo del momento perfezionativo della notifica stessa.

A pochi giorni dal via del regime di obbligatorietà del processo tributario telematico, il Ministero dell'Economia e delle finanze viene in soccorso degli operatori, spaesati tra le innumerevoli guide presenti sul web, con gli auspicati chiarimenti istituzionali.

La circolare n. 1/DF del 4 luglio 2019, oltre ad illustrare le principali novità, fornisce preziosi e quanto mai opportuni **chiarimenti operativi** risolvendo i principali dubbi relativi alle modalità telematiche di **notifica** e di **deposito di atti e documenti** del processo tributario.

Leggi anche [Processo tributario telematico: il MEF aggiorna le linee guida per notifiche e depositi](#)

Nel 2011, quando con la legge n. 111 si iniziarono a porre le basi per una progressiva **digitalizzazione del processo tributario**, erano in pochi a credere che si sarebbe arrivati all'obbligatorietà così in fretta. L'evoluzione tecnologica, difatti, sembrava diretta alle nuove generazioni di difensori tributari e non certo a professionisti con oltre vent'anni di processo tributario "analogico" alle spalle.

Per una volta, però, i programmi sono stati rispettati ed ecco che dopo neanche dieci anni il **processo tributario telematico obbligatorio** è diventato realtà. L'entrata in vigore dell'art. 16, D.L. n. 119/2018 segna il passaggio dalle parole ai fatti: se è vero che il PTT è operativo su tutto il territorio nazionale dal 15 luglio 2017, solo la sua imposizione renderne effettivo l'utilizzo da parte degli addetti lavori che, anche a ragione, sono sempre restii a modificare prassi consolidate negli anni. Volenti o nolenti, però, a partire **dal 1° luglio 2019** i processi tributari, salvi casi eccezionali, si instaurano **solo telematicamente**.

Prendendo atto della portata di tale rivoluzione, con la circolare n. 1/DF del 2019 il Ministero dell'Economia e delle finanze ha opportunamente predisposto delle nuove **linee guida** ad integrazione di quelle approntate nella circolare n. 2/DF dell'11 maggio 2016, fornendo delle risposte alle alcune delle questioni controverse, che di seguito si riepilogano.

Obbligatorietà

In primo luogo, il MEF ha chiarito che l'obbligatorietà dell'utilizzo della modalità telematica riguarda, esclusivamente, i giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con **atti introduttivi notificati** alla controparte a partire **dal 1° luglio 2019**.

Secondo quanto riportato nella circolare, tuttavia, considerato che il 29 e 30 giugno cadevano nelle giornate di sabato e domenica, il **1° luglio** avrebbe potuto procedersi alla **notifica anche con modalità tradizionali** nel caso di scadenza dei termini di ricorso/appello in tali

date.

È stato inoltre precisato che - mentre per i ricorsi/appelli notificati antecedentemente a tale data con modalità analogica il ricorrente/appellante deve continuare ad utilizzare la stessa modalità nelle successive fasi del grado di giudizio - resta ferma la **facoltà** del resistente di **costituersi telematicamente** sia nel relativo grado di giudizio, sia nel grado successivo. Il MEF, sul punto, ha confermato che la disposizione di interpretazione autentica recata dall'art. 16, comma 2, D.L. n. 119/2018 evita che la scelta operata dal ricorrente/appellante vincoli la modalità di costituzione della controparte nello stesso grado del giudizio e in quello successivo.

Notifica degli atti digitali

Chiarimenti, inoltre, sul regime di **perfezionamento** delle notifiche.

Ai fini della decorrenza dei termini processuali, mentre per il **mittente** la notifica telematica si considera perfezionata al momento dell'invio del documento al proprio gestore, attestato dalla ricevuta di accettazione, per il destinatario occorre far riferimento al momento in cui il documento informatico è reso disponibile nella casella PEC dal suo gestore.

Il MEF, inoltre, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2019, ha confermato che si considerano valide e tempestive per il mittente le notifiche eseguite tra le ore 21 e le ore 24,00 del giorno di scadenza se entro le ore 23,59 di quel giorno è generata la ricevuta di accettazione.

Leggi anche [Notifica via PEC: tempestiva se effettuata dopo le 21 ed entro le 24 dell'ultimo giorno utile](#)

Per il destinatario, invece, opera il differimento al giorno successivo del momento perfezionativo della notifica stessa.

Quanto alla **prova delle notifiche**, poi, è stato specificato, da un lato, che è sufficiente il successivo deposito tramite il PTT della ricevuta di accettazione e di quella di avvenuta consegna e, dall'altro, che contrariamente a quanto riportato in molte guide presenti sul web, che per i difensori (non pubblici ufficiali) è sufficiente salvare le ricevute in formato PDF/A 1a-1b anche senza una espressa dichiarazione di conformità, avendo tale copia informatica la stessa efficacia probatoria dell'originale qualora la sua conformità non sia stata espressamente disconosciuta.

Deposito telematico

Le parti processuali, per utilizzare il PTT, devono essere autorizzate all'**accesso al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria** (SIGIT), registrandosi e ottenendo le relative tramite il portale della giustizia tributaria.

Leggi anche [Processo tributario telematico: come accedere al SIGIT](#)

A differenza di quanto previsto per le altre giurisdizioni, il deposito telematico degli atti avviene attraverso una piattaforma informatica centralizzata raggiungibile via web dal portale della giustizia tributaria.

Il processo tributario telematico si caratterizza per il fatto che il deposito del ricorso, degli allegati e degli atti successivi avviene, previa registrazione e acquisizione delle credenziali di accesso, mediante upload dei file direttamente sulla piattaforma. Ai fini del deposito degli atti, il sistema propone la compilazione di alcune Schede (ricorrente, resistente, atto impugnato, etc.) che, una volta completate, si sostanziano nella redazione della c.d. "**Nota di Iscrizione a Ruolo telematica**", di cui è possibile effettuare il download.

Notifica delle sentenze

La sentenza è attualmente redatta e sottoscritta in modalità analogica. Una copia informatica

della stessa viene inserita nel fascicolo informatico a cura del personale dell'Ufficio di segreteria.

La circolare n. 1/DF del 2019 precisa che il difensore può estrarne copia dal fascicolo informatico e attestarne la conformità ai sensi dell'art. 25-*bis* del D.Lgs. n. 546/1992, ai fini della notifica alla controparte, ai fini dell'esecuzione ovvero ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione.

Secondo il MEF, dunque, nonostante la sentenza inserita nel fascicolo informatico sia una copia informatica di una sentenza analogica, sarebbe necessaria l'attestazione del professionista.